



La Cassa Rurale

Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella

STATUTO SOCIALE

**Approvato dall'assemblea straordinaria dei Soci
il 26 febbraio 2010**



TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SCOPO MUTUALISTICO E PRINCIPI ISPIRATORI - SEDE - COMPETENZA TERRITORIALE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

1. E' costituita una società cooperativa per azioni denominata: "Cassa Rurale GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA" - Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa.

2. La Cassa Rurale GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - Banca di Credito Cooperativo è una società cooperativa a mutualità prevalente.

3. Essa è la continuazione della Cassa Rurale di Darzo e Lodrone, fondata nel 1902, e della Cassa Rurale Giudicarie Paganella, costituita nell'anno 1988 dalla fusione della Cassa Rurale di S.Lorenzo e Andalo, fondata nel 1895, con la Cassa Rurale di Bleggio Inferiore, fondata nel 1900.

Art. 2 - Criteri ispiratori dell'attività sociale

1. Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo la cooperazione e l'educazione al risparmio e la previdenza nonché la coesione sociale e lo sviluppo responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.

Art. 3 - Sede e Competenza territoriale

1. La Società ha sede legale nel Comune di Storo (provincia di Trento), frazione Darzo e sede amministrativa nel comune di Bleggio Inferiore (provincia di Trento), frazione Ponte Arche.

2. La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detti Comuni, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.

Art. 4 - Adesione alle Federazioni

1. La Società può aderire a Federazioni regionali e/o provinciali e per il tramite di queste alla Federazione Nazionale e alla associazione nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo alla quale queste, a loro volta, aderiscono, nonché alla Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est spa e al Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine Soc. Coop. o ad altri enti, società, forme federative e associative della categoria nazionali e/o europee.

2. La Società si avvale preferenzialmente dei servizi bancari e finanziari offerti dagli organismi promossi dalla categoria, nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza.

Art. 5 - Durata

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II SOCI

Art. 6 - Ammissibilità a socio

1. Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità.

2. È fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.

3. I soci diversi dalle persone fisiche sono rappresentati all'Assemblea dal loro rappresentante legale, oppure da un loro amministratore munito di mandato scritto.

4. I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Art. 7 - Limitazioni all'acquisto della qualità di socio



1. Non possono far parte della Società i soggetti che:

- a) siano interdetti, inabilitati, falliti;
- b) non siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi di legge;
- c) siano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, inadempienti verso la Società o abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti;
- d) non abbiano operato in modo adeguato e corretto con la Società, anche in via indiretta, secondo criteri stabiliti con Regolamento Assembleare approvato con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- e) svolgano, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, attività in concorrenza con la Società.

Art. 8 - Procedura di ammissione a socio

1. Per l'ammissione a socio, l'aspirante socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda scritta contenente, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o richieste dalla Società in via generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di centoottanta giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell'importo delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, provvede immediatamente alla comunicazione all'interessato della delibera di ammissione e all'annotazione di quest'ultima nel libro dei soci. La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.

3. Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge.

4. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle deliberazioni assunte al riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci, che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Società

ed iscritti nel libro soci, esercitano i diritti sociali e patrimoniali e:

- a) intervengono in Assemblea ed esercitano il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall'art. 26;
- b) partecipano al dividendo deliberato dall'Assemblea sulla base del valore nominale della loro partecipazione sociale risultante dal libro dei soci;
- c) hanno diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società ai propri soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
- d) hanno diritto di prendere visione del bilancio annuale e delle relazioni degli amministratori e dei sindaci nella sede della Società, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o indicazioni riferentisi alla gestione sociale.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale.

3. I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di collaborare al buon andamento della Società, operando in modo adeguato e corretto con essa, partecipando all'Assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi sociali.

Art. 10 - Domiciliazione dei soci

1. I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro soci o all'indirizzo di residenza o sede successivamente eletto.

Art. 11 – Suddivisione territoriale dei soci

1. La zona di competenza territoriale della società è bipartita nell'area sud e nell'area nord.

2. Ciascuna area è ripartita in due o più territori.

3. Con Regolamento Assembleare, approvato con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, ciascun comune appartenente alla zona di competenza territoriale della società è collocato in un'area ed in un territorio.



4. Il Consiglio di Amministrazione assegna ciascun socio ad un territorio in base alla sua residenza. Il socio che abbia domicilio od operi in via continuativa in altro territorio può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'assegnazione a tale territorio.

Art. 12 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione.

Art. 13 - Morte del socio

1. In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a loro nome o detto trasferimento non sia stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 16.

2. In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all'Assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali.

Art. 14 - Recesso del socio

1. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Società qualora non sia più in grado di rispettare le condizioni di cui agli articoli 6 e 7, nonché qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico Bancario.

2. Il recesso non può essere parziale.

3. La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al Consiglio di Amministrazione, che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio.

4. Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla Società per altri giustificati motivi.

5. Nei casi di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

6. Il recesso produce effetto dal momento

della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento.

7. Con riferimento ai rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

8. Nei casi previsti dal quarto comma, il recesso non può essere esercitato e la relativa richiesta non ha comunque effetto prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.

Art. 15 - Esclusione del socio

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l'esclusione dei soci:

a. nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori;

b. che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 7 lett. a) o b).

2. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio:

a. che risulti interdetto dall'emissione degli assegni;

b. si trovi in qualsiasi modo nelle condizioni di cui all'art. 7, lett. c) o d) o e) oppure di cui all'art. 9, terzo comma.

3. Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

4. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 16 - Liquidazione della quota del socio

1. Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello



dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.

2. Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.

3. Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve.

4. Ogni ulteriore pretesa sul patrimonio sociale comunque costituito rimane esclusa.

TITOLO III

OGGETTO SOCIALE - OPERATIVITA'

Art. 17 - Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza.

2. La Società svolge la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

3. La Società può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative.

4. La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegna preventivamente i titoli, in caso di vendita.

5. La Società può altresì esercitare l'attività in cambi e fare ricorso a contratti a termine e ad altri prodotti derivati, evitando di assumere posizioni speculative e contenendo la posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall'Autorità di Vigilanza. Essa potrà inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati, purché trovino copertura nei rischi derivanti da altre operazioni.

6. La Società potrà assumere partecipazioni, nei limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza.

7. In ogni caso la Società non potrà

remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 18 - Operatività nella zona di competenza territoriale

1. La Società assume attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri soci.

2. La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% delle attività di rischio è destinata a soci e/o ad attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.

3. Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un socio della Società sono considerate attività di rischio verso soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata.

4. Le attività di rischio non destinate a norma dei commi precedenti sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale.

Art. 19 - Operatività fuori della zona di competenza territoriale

1. Una quota non superiore al 5% del totale delle attività di rischio potrà essere assunta al di fuori della zona di competenza territoriale.

2. Non rientrano nel computo della quota di cui al comma precedente le attività di rischio assunte nei confronti di altre banche, quelle assistite da garanzia rilasciata dal socio ai sensi del comma 3 dell'art. 18 nonché quelle escluse in forza dei criteri stabiliti dall'Autorità di Vigilanza.

TITOLO IV

PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Art. 20 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale;
- c) dal Fondo sovrapprezzo azioni;
- d) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti.



Art. 21 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente, ed il cui valore nominale non può essere inferiore a Euro 2,58 né superiore a Euro 25,82. Detto valore può variare per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi della lettera c) del successivo art. 51

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede a depositare presso il Registro delle Imprese la delibera assembleare che destina gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando la misura aggiornata del valore nominale delle azioni.

Art. 22 - Azioni

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei soci.

3. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. E' inoltre vietato fare anticipazioni su di esse.

4. La Società non emette i titoli azionari, e la qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 23 - Sovrapprezzo

1. L'Assemblea può determinare annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.

2. Il sovrapprezzo è imputato all'apposito fondo.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 24 - Organi sociali

1. Gli organi della Società, ai quali è

demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Collegio dei Probiviri.

TITOLO VI ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 25 - Compiti e convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

2. Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) eleggere le cariche sociali;
- b) approvare il bilancio annuale e la destinazione degli utili;
- c) approvare le politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- d) stabilire la misura del compenso per i componenti degli organi nominati dall'Assemblea;
- e) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per singole operazioni, ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori medesimi per gli atti compiuti;
- f) deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) approvare i regolamenti interni.

3. Sono riservate all'Assemblea straordinaria le deliberazioni sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento della Società, nonché la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

4. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

5. L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede della Società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e



dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno due dei seguenti quotidiani:

1. Il Trentino
2. L'Adige
3. Brescia Oggi
4. Il Giornale di Brescia

6. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre disporre che l'avviso di convocazione sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Società, o inviato o recapitato ai soci.

7. E' ammessa la possibilità che le Assemblee ordinarie e straordinarie della Società si svolgano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

8. L'Assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, ma non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

9. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre convocare l'Assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal Collegio Sindacale o domanda da almeno un decimo dei soci. La domanda deve essere

sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 26, ed indicare gli argomenti da trattarsi.

Art. 26 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

1. Possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

2. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate.

3. Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante. Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'Assemblea e conservate agli atti. La firma del delegante deve essere autenticata dal Presidente della Società o dal Vicepresidente, dai dipendenti a ciò delegati dal Consiglio di Amministrazione, da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato.

4. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

Art. 27 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, ai sensi dell'art. 41 e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal Consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea medesima.

2. Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe e del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione; per accertare i risultati delle votazioni. Nella conduzione dell'Assemblea il Presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal Consiglio di Amministrazione, in relazione alla materia oggetto della trattazione.

3. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori e un



segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle Assemblee straordinarie, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.

4. Il Presidente esercita i poteri nel dirigere l'assemblea anche tenendo conto del regolamento assembleare.

Art. 28 - Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un decimo dei soci, se straordinaria.

Art. 29 - Maggioranze assembleari

1. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti espressi.

2. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei due terzi dei voti espressi.

3. La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; a parità di voti si intende eletto il più anziano di età.

4. Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano; per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese o per acclamazione.

5. Per quanto non specificamente previsto nel presente articolo in materia di elezione delle cariche sociali si applica il regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 30 - Proroga dell'Assemblea

1. Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

2. Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 31 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio.

Art. 32 - Verbale delle deliberazioni assembleari

1. Le deliberazioni dell'Assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.

2. I verbali delle Assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle Assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

TITOLO VII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 33 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da dodici amministratori eletti dall'Assemblea fra i soci, a maggioranza relativa di voti.

2. Metà degli amministratori deve appartenere a ciascuna delle aree di cui all'art. 11.

3. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. In caso di nomina di nuovo Presidente, diverso dall'uscente che sia stato in carica per almeno tre esercizi, il Presidente entrante deve appartenere all'area diversa da quella a cui appartiene il Presidente uscente. Il Vicepresidente deve appartenere all'area diversa da quella a cui appartiene il Presidente.

4. Non possono essere eletti alla carica di amministratore e se eletti decadono:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;



- b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi di legge;
- c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Società fino al secondo grado incluso;
- d) i dipendenti della Società;
- e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sovradescritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate direttamente o indirettamente, in consorzi o in cooperative di garanzia, in società finanziarie e assicurative aderenti alla Federazione Trentina della Cooperazione.
- f) coloro che sono iscritti nel libro dei soci da meno di un anno.

5. Sono incompatibili e decadono dalla carica, salvo che non rimuovano la causa entro quindici giorni dal suo verificarsi:

- coloro che rivestono il ruolo di rappresentante legale o titolare o amministratore o sindaco in soggetti con i quali la società è in causa;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 15 comma 2;
- coloro che ricoprono la carica di sindaco o vicesindaco di comuni, Presidente di enti pubblici sovra comunali, Presidente o assessore e/o consigliere provinciale e regionale, parlamentare nazionale o europeo.

Art. 34 - Durata in carica degli amministratori

1. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Scadono un terzo ogni esercizio, alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del relativo progetto di bilancio.
2. Ciascun amministratore non può essere eletto per più di cinque mandati consecutivi, compresi quelli in qualità di Presidente o di

Vicepresidente; nel calcolo dei mandati la frazione di mandato è considerata come mandato intero.

Art. 35 - Sostituzione di amministratori

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del Consiglio, quelli in carica provvedono, con l'approvazione del Collegio Sindacale, alla loro sostituzione nel rispetto dell'art. 33.
2. Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva Assemblea; coloro che sono nominati successivamente dall'Assemblea scadono nel momento in cui sarebbe scaduto il mandato degli amministratori sostituiti.
3. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 36 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'Assemblea dei soci.
2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:
 - l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
 - le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci;
 - la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell'assetto generale dell'organizzazione della Società;
 - l'approvazione degli orientamenti strategici, dei piani industriali e finanziari e delle politiche di gestione del rischio;
 - la nomina e le attribuzioni del Direttore generale e Condirettore generale ove nominato;
 - la nomina e le attribuzioni degli altri componenti la direzione su proposta del Direttore generale;
 - l'acquisto, la costruzione e l'alienazione di immobili;
 - l'assunzione e la cessione di



partecipazioni e l'adesione in genere ad altri enti;

- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all'Assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;

- la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione, fatta eccezione per quelle relative al recupero dei crediti;

- l'approvazione e le modifiche di regolamenti interni;

- la pianificazione delle iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza;

- la convocazione dell'Assemblea dei soci e la determinazione dell'ordine del giorno;

- la redazione dei progetti di bilancio, con la relazione sull'andamento della gestione;

- la determinazione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche previste dallo statuto, sentito il parere del Collegio Sindacale;

- la nomina, sentito il collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni di controllo sulla gestione dei rischi, di revisione interna e di conformità;

- l'eventuale istituzione di comitati consultivi anche locali e Assemblee territoriali consultive.

3. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni in materia di erogazione del credito ed in altri ambiti di competenza ad un Comitato Esecutivo, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.

4. In materia di erogazione del credito il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, o - in sua assenza o impedimento - al Vicepresidente, limitati poteri, da esercitarsi su proposta del Direttore o Condirettore ove nominato, in caso d'urgenza; gli affidamenti così accordati sono portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione successiva.

5. In materia di erogazione del credito il Consiglio di Amministrazione ha altresì facoltà di delegare proprie attribuzioni al Direttore, al Condirettore ove nominato, ai Vicedirettori,

nonché ai dirigenti, ai responsabili di area e/o settori se nominati ed ai preposti alle dipendenze, da esercitarsi nell'ambito di prefissati e graduati limiti quantitativi di importo, nel rispetto delle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza. In caso di impossibilità di funzionamento del Comitato o di impedimento dei predetti soggetti delegati e di particolare urgenza, il Presidente può rivestire compiti di supplenza fermo restando il potere di proposta del Direttore.

6. Il Consiglio di Amministrazione può conferire a singoli consiglieri o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

7. Allo scopo di assicurare la funzionalità del sistema delle deleghe il Consiglio di Amministrazione stabilisce, in relazione alle diverse categorie di atti, i criteri e le modalità a cui i titolari delle deleghe devono attenersi nell'esercizio del loro incarico e nel rendiconto del proprio operato.

Art. 37 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal Collegio Sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del Consiglio stesso.

2. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale nonché la successiva trascrizione nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

3. Le modalità di convocazione sono fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 38 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione



1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
3. Alle riunioni del Consiglio partecipano, con parere consultivo, il Direttore ed il Condirettore ove nominato. Il Direttore assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del Consiglio, da altri dipendenti.

Art. 39 - Verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito libro, deve essere firmato dal Presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario.
2. Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal Presidente, fanno prova delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni assunte.

Art. 40 - Compenso agli amministratori

1. Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall'Assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.
2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche statutariamente previste è determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 41 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale; egli sovrintende al normale andamento della Società, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai componenti il Consiglio.
2. Nell'ambito dei poteri di rappresentanza, il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore, il Condirettore ove nominato ed i Vicedirettori, disgiuntamente tra loro, consentono ed autorizzano la cancellazione di privilegi,

d'ipoteche, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla società quando il credito sia integralmente estinto.

3. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dall'amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest'ultimo.

TITOLO VIII COMITATO ESECUTIVO

Art. 42 - Composizione e funzionamento del Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto da almeno tre membri; ogni territorio di cui all'art. 11 dovrà essere rappresentato in misura paritetica, escludendo dal novero il Presidente del Comitato. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro nomina, e ne fissa la durata in carica e i criteri di funzionamento, determinando in modo chiaro e analitico i limiti quantitativi e di valore della delega.
2. Il Comitato sceglie tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente, se questi non sono nominati dal Consiglio.
3. Il Direttore ed il Condirettore ove nominato hanno, di norma, il potere di proposta in seno al Comitato.
4. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale nonché la successiva trascrizione nel libro dei verbali del Comitato Esecutivo.
5. Il Comitato è validamente costituito



quando siano presenti più della metà dei suoi membri; le deliberazioni devono essere adottate dal Comitato a maggioranza dei membri che lo compongono.

6. Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39.

7. Alle riunioni del Comitato assistono i sindaci.

8. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 36, il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche.

TITOLO IX COLLEGIO SINDACALE

Art. 43 - Composizione del Collegio Sindacale

1. L'Assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi, designandone il Presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l'Assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l'intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle funzioni. L'Assemblea nomina un sindaco effettivo ed un sindaco supplente in ciascuna delle due aree definite all'art. 11.

2. I sindaci sono rieleggibili. I sindaci devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili.

3. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa

controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado con dipendenti della Società e l'amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Società, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di enti della categoria, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia;

e) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi di legge.

4. Sono incompatibili e decadono dalla carica, salvo che non rimuovano la causa entro quindici giorni dal suo verificarsi:

- coloro che rivestono il ruolo di rappresentante legale o titolare o amministratore o sindaco in soggetti con i quali la società è in causa;

- coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 15 comma 2;

- coloro che ricoprono la carica di sindaco o vicesindaco di comuni, Presidente di enti pubblici sovra comunali, Presidente o assessore e/o consigliere provinciale e regionale, parlamentare nazionale o europeo.

5. I sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo bancario cui la banca appartiene, nonché presso società nelle quali la banca stessa detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza.

6. Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, le funzioni di Presidente sono assunte dal più anziano di età dei sindaci effettivi rimasti in carica.

Art. 44 - Compiti e poteri del Collegio Sindacale



1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

2. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.

3. Il Collegio adempie agli obblighi di cui all'art. 52 del D.Lgs. 385/93.

4. Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

5. Il Collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

6. I sindaci possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, ed alle assemblee.

7. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza ed essere trascritte nell'apposito libro, nel quale devono risultare gli accertamenti eseguiti anche individualmente.

8. I verbali ed atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

Art. 45 - Controllo contabile

1. Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, oppure da altro soggetto esterno abilitato a norma di legge.

2. Il Collegio Sindacale valuta l'adeguatezza e la funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali.

3. Al revisore esterno si estendono gli

obblighi di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 385/93.

TITOLO X ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

Art. 46 - Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti sociali

1. Gli amministratori, i sindaci, il Direttore, il Condirettore ove nominato e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Società, se non previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori.

TITOLO XI COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 47 - Composizione e funzionamento del Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di pronunciarsi sulle delibere del Consiglio di Amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio, nonché di perseguire, secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali, la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e Società.

2. Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa di voti ai sensi dell'art. 29 terzo comma. Ciascuna delle due aree definite all'art. 11 nomina almeno un probiviro. Il membro che ha ottenuto più voti assume la presidenza del collegio.

3. I probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

4. L'istanza di revisione sul diniego del Consiglio di Amministrazione all'ammissione a socio dev'essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione al collegio dei probiviri, integrato



con un rappresentante dell'aspirante socio. Il collegio si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta e il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione ove richiesto dal collegio medesimo.

TITOLO XII DIREZIONE GENERALE

Art. 48 – Direzione generale

1. La direzione generale è composta dal Direttore generale, dal Condirettore generale ove nominato e dai Vicedirettori generali.

2. Il Direttore è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale. Il Direttore ed il Condirettore, ove nominato, sovrintendono al funzionamento organizzativo dell'azienda, assegnando gli incarichi e le mansioni al personale dipendente.

3. Il Direttore ed il Condirettore, ove nominato, assistono alle Assemblee dei soci, intervengono con parere consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; hanno il potere di proposta in materia di erogazione del credito.

4. Il Direttore ed il Condirettore, ove nominato, prendono parte altresì alle riunioni del Comitato Esecutivo ed hanno, di norma, il potere di proposta per le delibere del Comitato Esecutivo medesimo.

5. Il Direttore ed il Condirettore, ove nominato, danno esecuzione alle delibere degli organi sociali; assicurano la conduzione unitaria dell'azienda bancaria e l'efficacia del sistema dei controlli interni; perseguono gli obiettivi gestionali e sovrintendono allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi, secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 36

6. Le facoltà, attribuzioni e poteri del Direttore e del Condirettore, ove nominato, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione e sono esercitati in conformità all'art. 36 del presente statuto. In particolare le deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione riguardano l'erogazione e la gestione del credito, le operazioni di investimento e di

raccolta, l'espletamento dei servizi, le relative condizioni economiche nonché la gestione dei costi aziendali.

7. Il Direttore ed il Condirettore, ove nominato, possono affidare alcune funzioni, facoltà ed attribuzioni, delle quali sono investiti a norma del comma precedente, con esclusione di quelle previste in materia di erogazione del credito, a dirigenti, quadri direttivi ed impiegati della Società, nei limiti, con le modalità e secondo i criteri che sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

8. In caso di assenza o impedimento, il Direttore è sostituito dal Condirettore, ove nominato, o dai Vicedirettori, o da altro dipendente designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore.

TITOLO XIII RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 49 - Rappresentanza e firma sociale

1. La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale spettano, ai sensi dell'art. 41, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

2. La sottoscrizione del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, apposta sotto la ragione sociale, impegna la Società di fronte ai terzi senza bisogno di formalità ulteriori.

3. La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione anche a singoli amministratori, ovvero al Direttore, al Condirettore ove nominato e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.

4. Il Consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

TITOLO XIV BILANCIO - UTILI - RISERVE



Art. 50 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.

Art. 51 - Utili

1. L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:
 - a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;
 - b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;gli utili eventualmente residui potranno essere:
 - c) utilizzati per la rivalutazione delle azioni secondo le previsioni di legge;
 - d) assegnati ad altre riserve o fondi;
 - e) distribuiti ai soci purché in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
2. La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.

TITOLO XV SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Art. 52 - Scioglimento e liquidazione della Società

1. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale è devoluto - dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato, e i dividendi eventualmente maturati - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

NORME TRANSITORIE

Art. I

1. Al fine di attuare le nuove disposizioni dello statuto, riguardanti
 - il numero degli amministratori,
 - la loro ripartizione nelle aree e nei territori,
 - la designazione degli uscenti con l'introduzione del meccanismo della rotazione annuale,

Si definiscono in via transitoria le seguenti disposizioni:

- a) la designazione degli amministratori uscenti avviene per il primo ed il secondo turno mediante estrazione a sorte, con esclusione di Presidente e Vicepresidente, che rimangono in carica per i primi tre esercizi;
- b) nel calcolo del numero dei mandati ai sensi dell'articolo 34 del presente statuto non si computano i mandati svolti sino alla scadenza di quello in corso all'approvazione del presente statuto.
- c) per quanto non specificamente previsto nel presente articolo si applica il Regolamento approvato dall'assemblea.